



Provincia di Macerata

IL PRESIDENTE

Prot. n. null (spontanea)

Macerata, 9/23/12/2022

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**Direzione generale economia circolare**  
**Direzione III - Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti e mobilità**  
**IC/3/Pro-Mac/000114**

p.c. **Comando-Carabinieri per la Tutela Ambientale**  
**Nucleo Operativo Ecologico di Ancona**  
**cod.000114/3/proc.carabinieri.3**

**OGGETTO:** Inoppio nell'applicazione dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 196, comma 16, del D.Lgs. 152/2006.

Al sensi dell'art. 7-seguito del D.Lgs. 152/2006, la Provincia procede invitare a Codesto Ministero tramite di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, le indicazioni fornite nelle risposte costituzione obblighi impostantati per l'esercizio delle attività di competenza di questa Provincia in materia ambientale.

A tal fine si pone a Codesto Ministero il seguente quesito.

Secondo una consistente giurisprudenza (ex multis: Corte di Cassazione, Sez. III, 20 settembre 2011, n. 20445), non vi era dubbio che la conservazione del registro in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 196, comma 16, del D.Lgs. 152/2006, integra gli estremi della violazione di almeno tenuto del registro a carico del soggetto obbligato, e, anche con il registro a loro tenuto momentaneamente trasferito nello studio di un consulente - per poi, nel corso di un'ispezione essere riportato presso lo stabilimento, in modo da rendere possibile, valida, istante, l'esame e il controllo da parte degli agenti - si sarebbe configurato comunque la condotta sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/06. Secondo tale orientamento, l'obbligo di tenuta del registro non si esauriva nella istruzione degli stessi registri, ma comprendeva - come modalità integrante del presente di cui all'art. 196, la cui omissione comportava una violazione dell'obbligo di regolare tenuto - anche quello della loro custodia presso l'impresa -ovvero presso la produzione e la raccolta e la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli.

Valutato tuttavia che, più recentemente, la Corte di Cassazione - Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9137 - ha proposto sull'argomento un diverso ed opposto principio di diritto secondo cui, a fronte della violazione dell'art. 196, la tenuta del registro presso uno studio professionale non può determinare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 238, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06, poiché tale disposizione riguarda prettamente l'accesso tenuto del registro nei casi, e non